

**FASCICOLO INFORMATIVO
EAR Singola
Polizza tutti i rischi di montaggio**

Il Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Modulo di proposta (Questionario);

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella Nota Informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e della Normativa **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: <http://www.sace.it/>.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.

Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presente Nota Informativa si rinvia alla pagina web <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3 . COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza EAR** è uno strumento ideato per soddisfare le esigenze delle imprese italiane di costruzioni di impianti.

La polizza copre i rischi connessi alla costruzione e installazione di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio.

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono, durante il periodo coperto dall'assicurazione, le cose assicurate, quali descritte nella scheda di polizza, oltre alla responsabilità civile verso terzi, derivante da fatto accidentale occorso durante l'esecuzione delle opere assicurate, nei luoghi indicati in polizza.

La polizza EAR è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) e da Condizioni Particolari (di seguito CP). All'interno della CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Copertura base

SEZIONE A – Danni Diretti all'opera

Partita 1: Impianti Permanenti/Temporanei (Valore Intero con l'applicazione della regola proporzionale).

SEZIONE B – Responsabilità Civile verso terzi

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. A art.1;

Sez. B art. 7.

Copertura aggiuntiva

La garanzia può essere estesa, assicurando le partite di seguito riportate.

SEZIONE A - Danni Diretti all'opera;

Partita 2: Impianti Preesistenti (Primo Rischio Assoluto);

Partita 3: Costi di Demolizione e Sgombero (Primo Rischio Assoluto);

Partita 4: Macchinari e Attrezzature (Regola Proporzionale).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

Sez. A art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Sez. B art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Sez. A e B artt. 11,12 e 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione sulle Condizioni Generali di Polizza, sotto riportate che, determinando la sospensione della garanzia, possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 C.C. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni periodo di 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza e, comunque, entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi i tre mesi, si applicherà una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per i sinistri successivamente verificatisi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo. Per gli aspetti di dettagli si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Avvertenza

Franchigie Scoperti e Massimali

Si conviene che ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza, verrà liquidato previa applicazione degli scoperti, delle franchigie e nel limite dei massimi indennizzi indicati in polizza.

A titolo di esempio si riportano valori applicati per tipologia standard di lavori:

SEZIONE A – Danni Diretti all'opera

PARTITA 1: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

PARTITA 2: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

PARTITA 3: Nessun scoperto e/o franchigia;

PARTITA 4: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 15.000,00.

SEZIONE B – Responsabilità Civile verso terzi

Franchigia € 5.000,00 .

Gli scoperti e le franchigie sopra riportati sono importi standard, possono variare a seconda della tipologia dei lavori e degli importi assicurati.

Le somme assicurate ed i massimali indennizzabili sono quelli indicati all'interno della polizza.

Assicurazione parziale e regola proporzionale

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di applicazione della regola proporzionale è la seguente:

- a) Danno materiale e diretto indennizzabile: € 10.000,00
- b) Somma assicurata: € 100.000,00
- c) Costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e dei macchinari da installare: € 150.000,00
- d) Danno Indennizzabile: € 6.666,66

Per effetto della seguente formula:

$$(a \times b) : c = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: $(€ 10.000 \times 100.000) : € 150.000 = 6.666,66 €$

4. NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 16 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale.

Modalità di pagamento del premio

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

7. RIVALSE

Avvertenza

Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto.

La facoltà di recesso non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. REGIME FISCALE

Il premio è gravato da oneri fiscali a carico del Contraente, nella misura attuale del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia gli artt. 2,4,5,8,17,18,19,20,21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

L'arbitrato non è previsto in polizza.

È prevista soltanto una procedura di valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 21 dello Schema Tipo 2.3.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la possibilità in ogni caso di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

15. GLOSSARIO

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SACE BT S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Valerio Perinelli